

**IVA**

---

**L'IVA nel Paese di destinazione per le "vendite a distanza"**

di Marco Peirolo

La normativa in materia di IVA prevede un regime particolare per le **vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili**, ove effettuate nell'ambito dell'Unione europea nei confronti di "privati consumatori".

Come regola generale, è infatti prevista la **tassazione nel Paese membro di destinazione**, purché le vendite effettuate nel singolo Paese siano superiori ad una determinata soglia annua.

La **finalità dell'imposizione nel Paese di arrivo**, anziché in quello (diverso) di partenza è duplice, essendo diretta, allo stesso tempo:

- ad evitare che, per i beni venduti tramite la particolare modalità del commercio a distanza, gli acquisti dei privati consumatori siano **deviati a favore dei Paesi membri che applicano aliquote più basse**, e
- ad assicurare **condizioni eque di concorrenza** tra i Paesi membri.

Dal lato attivo, si considerano **non imponibili IVA** le cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993). Dal lato passivo, invece, le stesse operazioni si considerano **effettuate in Italia come cessioni interne** e non come acquisti intracomunitari (art. 40, comma 3, del D.L. n. 331/1993).

Affinché operi il principio di tassazione nel Paese di destinazione, le "vendite a distanza" devono essere effettuate da un operatore che abbia **superato una predeterminata soglia annua**; in caso contrario, l'IVA è dovuta nel **Paese di origine**, cioè in quello del cedente, **salvo opzione** per la tassazione nel Paese di destinazione. In particolare, è richiesto che le cessioni effettuate:

- in Italia siano **superiori**, nell'anno precedente e/o nell'anno in corso, a **35.000,00 euro**;
- in altro Paese membro siano **superiori**, nell'anno precedente e/o nell'anno in corso, a **100.000,00 euro**, ovvero all'eventuale **minore ammontare** al riguardo stabilito da tale Paese.

Ai fini della tassazione nel Paese di destinazione, l'art. 33, par. 1, della Direttiva n.

2006/112/CE dispone che si considera come luogo impositivo, se i beni sono **spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**, quello in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

Nella norma considerata **non si fa alcun riferimento alla modalità di organizzazione della vendita**, non essendo richiesto che sia effettuata per cataloghi, corrispondenza e simili.

Anche, quindi, se gli artt. 40, comma 3, del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente italiano, e l’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente comunitario, fanno riferimento alle **“cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”**, è sufficiente che il trasporto della merce sia effettuato **direttamente dal cedente o da terzi per suo conto**. In particolare, la cessione è da intendersi non imponibile anche se avviene nello **stesso punto di vendita** del soggetto fornitore, qualora il trasporto a destino sia effettuato dal fornitore o per suo conto (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 31 marzo 2005).

Sul punto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel primo comma dell’art. 11-quater del D.L. n. 35/2005, aggiunto in sede di conversione nella L. n. 80/2005, ha **definitivamente chiarito** che la locuzione “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili” deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, **a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto**.

Il **superamento, in corso d’anno, della soglia** non ha effetto sulle operazioni già effettuate nell’anno, che restano pertanto imponibili nel Paese del cedente. La tassazione a destinazione delle “vendite a distanza” si applica **a partire dalla cessione che ha determinato lo “sforamento”** ed ha effetto per tutte le restanti “vendite a distanza” effettuate nell’anno in corso **e in quello successivo** (art. 14 del Reg. UE n. 282/2011).